

Provincia di Vercelli

Istanza in data 31/01/2017 della Ditta Romana Costruzioni S.P.A. per licenza di attingimento d'acqua da corpi idrici diversi in Comuni diversi per uso civile - attività di cantiere e collaudo idraulico. Pratica n. 1141 ATT.

Determinazione Dirigenziale n. 664 del 02/05/2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) Di rilasciare ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i. alla ditta Romana Costruzioni S.p.a., con sede legale in Corridonia (Mc) - Via Abruzzo, 12 (C.F. 06414750585 e P.I. 00979340437) la licenza per poter attingere da Roggia Tollia in Comune di Vercelli, Fosso delle Scoline e Roggia Molinara in Comune di Albano V.se, Roggia Dondoglio in Comune di Greggio, Cavo Dondoglietto in Comune di Ghislarengo, portata istantanea l/s 13,88 - portata media annuale l/h 416, corrispondente a un volume massimo di m³ 3.000 per uso civile - attività di cantiere e collaudo idraulico, i riferimenti catastali dei punti di prelievo sono: Fg. 13 - Mapp. 40-43 del Comune di Vercelli, Fg. 2 - Mapp. 29-62 del Comune di Albano Verellese, Fg. 3 - Mapp. 283-288-617 e Fg. 2 Mapp. 92-720 del Comune di Greggio, Fg. 9 - Mapp. 2-85 del Comune di Ghislarengo;.
- 2) Di subordinare alla licenza di attingimento d'acqua di che trattasi, salvo i diritti di terzi, alle seguenti condizioni:
 - a) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato in caso di fabbisogno, a mezzo di pompa a motore, la quale non dovrà superare istantanea l/s 13,88 - portata media annuale l/h 416, corrispondente a un volume massimo di m³ 3.000;
 - b) l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso civile - attività di cantiere e collaudo idraulico;
 - c) l'impianto di attingimento dovrà essere posto nella località indicata nell'elaborato tecnico allegato alla domanda;
 - d) nell'esecuzione dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini né pregiudicate le difese, né potranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche della Roggia Tollia in Comune di Vercelli, Fosso delle Scoline e Roggia Molinara in Comune di Albano V.se, Roggia Dondoglio in Comune di Greggio, Cavo Dondoglietto in Comune di Ghislarengo;
 - e) il concessionario nell'esercizio dell'attingimento si impegna a non attuare la derivazione ogni qualvolta si verificassero sia deficienze idriche che condizioni igienico-ambientali della Roggia Tollia in Comune di Vercelli, Fosso delle Scoline e Roggia Molinara in Comune di Albano V.se, Roggia Dondoglio in Comune di Greggio, Cavo Dondoglietto in Comune di Ghislarengo, tali da non consentire l'uso dell'acqua; eventuali sospensioni del prelievo potranno essere richieste dall'organo competente;
 - f) il concessionario dovrà inoltre sospendere l'esercizio dell'attingimento ogni qualvolta quest'ultimo, se attuato, leda le rispettive competenze dei Canali Demaniali e delle utenze preesistenti. Tale sospensione, se necessaria, sarà imposta dal Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli mediante avviso inviato con lettera raccomandata;
 - g) il concessionario è tenuto a rendere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;

h) il concessionario dovrà ottenere ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria ai sensi delle normative vigenti.

Oltre al rispetto delle suddette condizioni il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto od in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorità competenti, la licenza può essere revocata, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di legge.

3) Di accordare la presente licenza per la durata di **1 anno**, a decorrere dalla data del presente provvedimento;

4) Di stabilire che il concessionario dovrà, ai sensi dell'art. 4 della D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, corrispondere alla Regione Piemonte l'annuo canone a termini della determinazione regionale n. 688 del 27.09.2012 salvo gli eventuali aggiornamenti ivi previsti;

5) Di stabilire inoltre che sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti alla presente licenza, comprese quelle per la sorveglianza da parte dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli;

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Dirigente Responsabile (Arch. Caterina Silva)